



Corpo Musicale S. Cecilia di Triuggio A.P.S.



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 04.10.2022

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Nomina del Segretario dell'Assemblea
- 2) Modifica dello Statuto
- 3) Modifica sede legale

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. LECCO - U.T. MERATE

REGISTRATO IN DATA 19.10.2022
SERIE3..... N. 1090
CON PAGAMENTO EURO ESSENTE

Per delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO

Giovanna Lombardi CHIAPPONE

L'assemblea si riunisce in seconda convocazione alle ore 21.00: presenti 46 soci qui elencati:

Maurizio Moioli, Francesca Moioli, Luigi Orsenigo, Riccardo Pinazzi, Barbara Maggi, Debora Fumagalli, Alice Marchegiani, Matteo Pirola, Edoardo Torreggiani, Alessandro Sala, Susanna Grassi, Cristina Martinelli, Michele Villa, Nicoletta Cecchetti, Matteo Sala, Giovanna Sassi, Rossana Gatti, Giovanni Lissoni, Alberto Zardoni, Claudia Magni, Luca Magni, Michela Grassi, Marco Cazzaniga, Stefano Avezzù, Lucia Pinazzi, Elisa Mosca, Benedetta Motta, Samuele Motta, Chiara Limonta, Marco Villa, Roberto Pinazzi, Raffaella Galbiati, Francesca Calabrò, Emidia Nelli, Pinazzi Sofia, Tripodi Elia, Sironi Fabio, Gualtieri Orsenigo, Susanna Brambilla, Chiara Barzaghi, Samuele Giussani, Milena Giussani, Greta Rigamonti, Rosella Colombo, Riccardo Fontana, Viola Malosio. L'assemblea è regolarmente costituita registrando la presenza della maggioranza dei soci.

Il consigliere Magni Luca propone come segretario dell'assemblea Edoardo Torreggiani che viene eletto all'unanimità.

Il Segretario cede subito la parola al Consigliere Riccardo Pinazzi che spiega le motivazioni che hanno spinto il consiglio a modificare lo statuto al fine di non discriminare nessun socio in relazione all'età e quindi dare loro la possibilità di votare tramite la potestà genitoriale.

Viene data lettura dei punti dello statuto modificato, consegnato in copia a tutti i presenti.

Contestualmente il consiglio direttivo ha deciso di togliere l'indirizzo della sede dallo statuto, lasciando solo che la sede è in Triuggio, al fine di evitare che al cambio dell'indirizzo di sede, se rimane in Triuggio, si debba cambiare anche lo statuto.

A seguito della lettura e dopo discussione a riguardo, l'assemblea, su richiesta del segretario, esprime parere favorevole alla modifica dello statuto approvando all'unanimità dei presenti il nuovo statuto che viene sottoscritto dal Presidente dell'Associazione, Sig. Pinazzi Roberto nato a Carate B.za (MI) il 29.09.1963 C.F. PNZRRT63P29B729M e residente a Triuggio in Via C.na Trento Trieste 5 e dal Segretario dell'Assemblea, Sig. Torreggiani Edoardo nato a Vigevano (PV) il 12.11.2001 C.F. TRRDRD01S12L872L e residente a Magenta (MI) Via Cavour 21 e allegato in triplice copia al presente verbale.

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017

Il segretario ringrazia e dichiara chiusa l'assemblea straordinaria alle ore 23.00.

Il Segretario

Torreggiani Edoardo

Edoardo Torreggiani

Il Presidente

Pinazzi Roberto

Roberto Pinazzi

Via Marconi, 1 - 20844 Triuggio - MB -

C.F. 91004530159

www.bandatriuggio.org



STATUTO

“Corpo Musicale Santa Cecilia di Triuggio A.P.S.”

Associazione di promozione sociale

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita nella Parrocchia S. Antonino Martire di Triuggio l'Associazione di promozione sociale denominata “Corpo Musicale Santa Cecilia di Triuggio A.P.S.” di seguito chiamata per brevità “Associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei termini del d.lgs. 117/2017.

1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Triuggio (MB) e può costituire sedi secondarie. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare l'Associazione intende favorire promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale avvalendosi della distribuzione



e divulgazione di opere musicali, con la creazione di iniziative e servizi, nel settori della cultura, dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni dei propri associati secondo i principi morali e di solidarietà propri dell'ambiente in cui opera.

Articolo 3

Attività di interesse generale

3.1 L'associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3.2 Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, oltre che promuovere lo sviluppo dell'associazionismo e il volontariato in ambito musicale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) l'attività didattica, mediante l'organizzazione di corsi, scuole e seminari musicali;
- b) la presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, folcloristiche e sociali promosse dalla stessa Associazione o da enti pubblici o privati, comitati ed associazioni che ne richiedano la presenza;
- c) l'organizzazione e realizzazione, anche per conto di terzi, di manifestazioni, raduni, rassegne e concorsi musicali; scambi culturali e gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;
- d) la realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini e notiziari;
- e) la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini; l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi comuni o simili;

f) la promozione, l'organizzazione e la gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo sociale, sia nella propria realtà, sia ovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati.

3.4 In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

3.5 L'Associazione, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

3.6 L'associazione si manterrà estranea a manifestazioni di partito.

Articolo 4

Criteri ammissione associati

4.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

4.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri; l'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

4.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.4 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.

4.5 Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

4.6 E' socio onorario dell'associazione, il Parroco della Parrocchia S. Antonino Martire, al quale è affidata la tutela dei principi cristiani a cui si ispira l'associazione.

4.7 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato dall'istituzione interessata.

4.8 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.

4.9 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio di riferimento. Le facoltà ed i diritti inerenti la posizione di associato possono essere esercitate solo se l'associato è in regola con il pagamento della quota.



Articolo 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

5.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

5.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti

contrastanti alle finalità dell'Associazione. L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli effettivi.

5.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

5.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 6

Diritti e doveri degli associati

6.1 Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;

- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

6.2 Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- custodire e conservare con diligenza la divisa, lo strumento e qualsiasi altro bene avuto in dotazione e di non servirsene per un uso diverso, se non previa autorizzazione del Consiglio, nonché di restituirlo in caso di uscita dall'Associazione;
- attenersi alle decisioni prese dall'assemblea dei soci, dal Consiglio Direttivo e dai consiglieri nell'espletamento delle loro funzioni delegate;
- uniformarsi alle direttive del maestro e/o del vicemaestro durante le rappresentazioni pubbliche; al fine di tutelare l'immagine dell'Associazione è fatto assoluto divieto di sindacare nel corso di manifestazioni pubbliche le direttive impartite, salvo successivamente formalizzare il proprio dissenso avanti al Consiglio Direttivo nelle forme previste.



6.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

7.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

7.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- Il Collegio dei Garanti.

7.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

7.4 Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 8

L'Assemblea degli associati

8.1 L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore del contributo versato.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.

8.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

8.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;

- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.



8.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

8.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 16.

8.7 L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.8 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.9 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti.

8.10 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.11 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

8.12 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

9.1 Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

9.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

9.3 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino a un massimo di 11 (undici) Consiglieri, compreso il Vicemaestro, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari. Le elezioni sono indette a cura del Consiglio dimissionario almeno un mese prima della votazioni. Le liste dei candidati, che sono libere, dovranno essere note almeno una settimana prima del voto. Le votazioni si effettueranno in due tornate; dalla prima tornata risulteranno eletti, per un numero pari alla metà dei posti disponibili, coloro che avranno raggiunto i primi posti

della graduatoria stilata in base alle preferenze; dalla seconda tornata risulteranno eletti quei candidati per un numero pari ai posti ancora da coprire che avranno ottenuto nella seconda votazione più preferenze tra i restanti candidati.

Le preferenze esprimibili nella scheda elettorale, sia nella prima che nella seconda tornata, saranno tre.

9.4 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.5 I componenti del consiglio direttivo svolgono le loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

9.6 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

9.7 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

9.8 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

9.9 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:



- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- gestire le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d. lgs 117/2017;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.

9.10 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 10

Il Presidente

10.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può

essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

10.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

10.3 E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

10.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.



Articolo 11

Maestro-Direttore e Vicemaestro

11.1 Il Maestro-Direttore è scelto e designato dal Consiglio, sentito il parere non vincolante dell'assemblea; egli non è socio e non fa parte del Consiglio, pur agendo di concerto con quest'ultimo nella gestione artistica del Corpo Musicale e risponde del suo operato esclusivamente davanti al Consiglio. Egli tiene regolarmente lezione una o più volte alla settimana e dirige il Corpo Musicale nelle più importanti manifestazioni e nei concerti.

11.2 Il Vicemaestro viene eletto dall'assemblea contestualmente al Consiglio, ogni tre anni e fa parte automaticamente del Consiglio. In caso di sopravvenuta mancanza e

fino alla scadenza del mandato il Consiglio avrà cura di designare un sostituto. Il vicemaestro rappresenta il Corpo Musicale sul campo, in quelle manifestazioni ove la presenza del maestro direttore non è richiesta. Egli è responsabile della buona riuscita della partecipazione del Corpo Musicale alle manifestazioni ed in tal senso si adopera all'istruzione logistica degli strumentisti e, di concerto col maestro, alla loro educazione musicale.



Articolo 12

Collegio dei Garanti

12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.2 Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* senza formalità di procedure.

Articolo 13

Il Patrimonio sociale

13.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.



13.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 14

Divieto di distribuzione degli utili

14.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del d. lgs. 117/2017.

14.2 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale



Articolo 15

Il Bilancio

- 15.1** L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- 15.2** Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.
- 15.3** Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 15.4** Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
- 15.5** E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione.
- 15.6** L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 16

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

- 16.1** Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.

15.2 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno, pena nullità, e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.



Articolo 17

Devoluzione del patrimonio

17.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 comma 1 del d. lgs. 117/2017.

Articolo 18

Disposizioni finali

18.1 Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle norme vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Triuggio, 04.10.2020 ²

Il Segretario

Torreggiani Edoardo

Il Presidente

Pinazzi Roberto